



OGGETTO: PIATTAFORMA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.

Ai sensi degli artt. 8 e 99 del CCNL 17.12.2020 si presenta la seguente piattaforma per il prossimo contratto integrativo per i segretari comunali e provinciali per il periodo temporale 01.01.2021 - 31.12.2023:

Con riferimento alle condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione, si propongono i seguenti punti fondamentali che il contratto decentrato dovrà recepire:

Gli enti dovranno assicurare, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, una maggiorazione della retribuzione di posizione determinata **secondo un sistema di pesatura definito a livello nazionale** che valorizzi la funzione sulla base delle situazioni legate alle caratteristiche dell'ente (**condizioni oggettive**) **ovvero alle maggiori attività assegnate (soggettive), secondo quanto sotto riportato:**

1. Dovrà essere valorizzato l'incarico di RPCT con il riconoscimento di una maggiorazione pari al 40% della retribuzione di posizione, fissa, correlata alla sede di segreteria ovvero al singolo comune nel caso di svolgimento in uno solo dei comuni convenzionati.
2. La complessità organizzativa e gestionale dovrà essere pesata con la seguente graduazione:

Enti con dirigenti: Coordinamento dei dirigenti, negli enti privi di direzione generale, una maggiorazione fino al 100% in base al numero degli stessi ed a prescindere dalla complessità della struttura organizzativa:

- Oltre 5 dirigenti: 20%
- Fino a 10 dirigenti: 40 %
- Fino a 20 dirigenti: 60 %
- Fino a 30 dirigenti: 80%
- Oltre 30 dirigenti 100%

Enti con dirigenti: svolgimento delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, negli enti in cui è presente il direttore generale e con struttura complessa (in cui due o più funzioni dirigenziali sono subordinate all'interno della medesima organizzazione)

- Oltre 10 dirigenti: 40%
- Enti con struttura complessa:
 - Oltre 20 dirigenti: 60%
 - Oltre 30 dirigenti 80%

- Oltre 40 dirigenti: 100%
- Enti senza dirigenti:** Coordinamento dei responsabili titolare di posizione organizzativa:
- Oltre 5 responsabili PO: 10%
 - Fino a 10 responsabili PO: 20%
 - Oltre 10 responsabili PO : 40%
3. La complessità funzionale dovrà essere pesata con la seguente graduazione:
 - A. Gestioni associate tramite convenzione:
 - Servizi pubblici e strumentali 20%
 - Funzioni fondamentali: 40%
 - B. Gestioni associate tramite Unione:
 - Incarico di segretario dell'Unione: 100% di maggiorazione
 - C. Sedi convenzionate con più di 2 enti:
 - Per ogni ente oltre il 2: 20% di maggiorazione
 4. La complessità ed il disagio ambientale dovranno essere pesati con la seguente graduazione:
 - A. sedi di alta montagna: 40%
 - B. situazioni anche transitorie di calamità naturale formalmente dichiarata ai sensi del dlgs.1/2018 : 50%
 - C. estrema carenza di organico (rapporto spesa personale/spesa corrente inferiore al 20%): 30%
 - D. presenza di un polo turistico, industriale, artigianale, commerciale o altro: 20 %
 - E. Enti in dissesto o in squilibrio economico: 30%
 5. L'affidamento al Segretario di attività gestionali dovrà essere pesato con la seguente graduazione:
 - A. l'importo della quota di maggiorazione correlata a queste attività, è determinata nella misura del 30% dell'importo alla retribuzione di posizione che sarebbe spettata ad un responsabile o ad un dirigente secondo il relativo sistema di pesatura ed il relativo contratto collettivo;
 - B. Per gli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente.
 6. Gli incarichi speciali dovranno essere pesati con la seguente graduazione
 - A. Presidenza nucleo di valutazione: 20%
 - B. Presidenza delegazione trattante: 20%
 - C. Assistenza legale nei giudizi di primo grado in materia di lavoro o in commissione tributaria: 20%
 - D. Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti: 20%
 7. I progetti speciali dovranno essere pesati con la seguente graduazione
 - A. Coordinamento patti territoriali 20%
 - B. Piani straordinari 20%

Non saranno oggetto di pesatura ai fini della maggiorazione le funzioni che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale.

Con riferimento ai criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza si propongono i seguenti punti fondamentali che il contratto decentrato dovrà recepire:

- 1- Le reggenze e supplenze a scavalco dovranno essere attribuite con provvedimento motivato del Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali -, sentite le amministrazioni interessate, ai Segretari titolari di sede solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente e di norma per un tempo limitato che non può superare i 30 giorni.
- 2- Considerata la eccezionale carenza di segretari Comunali , ed in particolare quelli di fascia "C" cui viene assegnata la titolarità dei comuni di classe IV per inizio carriera, fino all'espletamento dei corsi concorso per l'ingresso in carriera COA 7 e COA 8 e comunque fino alla loro presa di servizio, potranno essere affidate reggenze e supplenze a scavalco ai Segretari titolari di sede 6 mesi, prorogabili solo in caso di carenza di segretari disponibili ad accettare le reggenze.
- 3- Al Segretario cui venga conferito tale incarico spetterà un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico, qualora sia relativa ad un comune singolo. Qualora la sede per la quale il segretario è nominato reggente o supplente a scavalco sia costituita da due o più comuni in convenzione, allo stesso sarà attribuito un compenso pari al 30% per due comuni; del 35% per 3 comuni; 45% per 4 comuni; 50% per 5 comuni.
- 4- Al segretario assegnato a scavalco in una sede dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio calcolate secondo le tabelle Aci al fine di comprendere anche la quota di copertura assicurativa.
- 5- Ferma restando la disciplina sopra richiesta, e relativamente alle sole supplenze a scavalco, al fine di assicurare la continuità del servizio, il limite dei 30 giorni potrà essere derogato esclusivamente nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata previste dal CCNL.
- 6- Le sezioni degli albi regionali dovranno istituire un registro in cui iscrivere i segretari che danno la disponibilità ad accettare gli incarichi a scavalco, precisandone anche il raggio chilometrico. Gli incarichi a scavalco dovranno essere conferiti attingendo dall'albo con criteri di rotazione ed entro il raggio chilometrico per cui i segretari hanno dato la disponibilità.
- 7- Al fine di garantire un corretto svolgimento delle funzioni del segretario comunale non potranno essere conferiti a ciascun segretario più di 3 incarichi di reggenza a scavalco, con un massimo di 5 comuni.

In ordine agli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento economico del segretario si propongono i seguenti punti fondamentali che il contratto decentrato dovrà recepire

1. Nei casi in cui la riclassificazione della sede consegua all'incremento del numero degli abitanti, il trattamento economico correlato alla classe viene attribuito al segretario dal 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora il titolare della sede non abbia i requisiti per ricoprire la sede riclassificata, mantiene la titolarità transitoria nella segreteria e gli viene attribuito il trattamento economico correlato alla classe.
2. Qualora la riclassificazione della sede consegua ad una convenzione di segreteria, fuori dai casi in cui il segretario sia destinatario della disciplina dell'art. 43 comma 2 del CCNL 1998/2001, il trattamento economico correlato alla classe viene attribuito al segretario dalla data di presa d'atto della nuova sede di segreteria da parte dell'albo. Nel caso in cui il titolare non abbia i requisiti per ricoprire la sede di segreteria riclassificata, l'albo non procede alla presa d'atto della convenzione fino alla maturazione dei requisiti.

In merito alla definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali si propongono i seguenti punti fondamentali che il contratto decentrato dovrà recepire:

1. I contributi sindacali devono essere versati dal comune di titolarità del segretario ed in caso di sede convenzionata, dal comune capofila.
2. In occasione del trasferimento del segretario ad altra sede il comune trasmetterà all'ente (o al capofila della sede) in cui il segretario ha assunto servizio copia della delega rilasciata che pertanto proseguirà senza soluzione di continuità salvo revoca da parte del segretario.
3. La comunicazione di cui al comma precedente sarà trasmessa per conoscenza al sindacato a cui la delega è stata rilasciata.

Addì, 25 ottobre 2021

Giampiero Vangi
Direl Segretari



Maria Concetta Giardina
FEDIR Segretari

